

Civile Sent. Sez. L Num. 26102 Anno 2014

Presidente: PAOLOSTILE

Relatore:

Data pubblicazione:

SENTENZA

UD. 23/09/2014

sul ricorso RG n. 9088 del 2013 proposto

DA

C.N.P.A.D.C. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, già elettivamente domiciliata in ROMA, Largo CHIGI 5 ed attualmente in Via BARBERINI n. 47, presso lo studio dell'Avv. ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso

9631

Ricorrente

CONTRO

-BAGINI MAURO-LUCCHINI ITALO-LUZZANA RODOLFO-PEDROLI SERGIO-RONDINI PECUVIO-VENIER MARCO-ARSUFFI GIANTITO

Intimati

nonché sul ricorso proposto

DA

-BAGINI MAURO-LUCCHINI ITALO-LUZZANA RODOLFO-PEDROLI SERGIO-RONDINI PECUVIO

-VENIER MARCO

-ARSUFFI GIANTITO

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR n. 211, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE RICCI, rappresentati e difesi dall'Avv. ANNA CAMPILI del foro di Parma , giusta mandato in calce al controricorso,

Controricorrenti - Ricorrenti incidentali

CONTRO

C.N.P.A.D.C. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Intimata

avverso la sentenza n. 617/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, del 20/12/2012 RG 173/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 23/09/2014 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS udito l'Avv. PANDOLFO ANGELO per la ricorrente;

udito l'Avv. ANNA CAMPILI per i controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento dell'incidentale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Al Cons. rel. est. a. de. n. 1/15

SVOLGIMENTO DEL RICORSO

Con ricorso proposto avanti al Giudice del Lavoro di BERGAMO i dottori commercialisti MAURO BAGINI, ITALO LUCCHINI, RODOLFO LUZZANA, SERGIO PEDROLI, PECUVIO RONDINI, MARCO VENIER, GIANTITO ARSUFFI, tutti titolari di pensione di vecchiaia in data anteriore al 31.12.2001, convennero in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (qui di seguito, per brevità, indicata anche come "Cassa"), chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del prelievo operato dalla convenuta sulla loro pensione ed effettuato a titolo di *contributo di solidarietà*, in applicazione dell'art. 22 del nuovo Regolamento della Cassa, approvato con decreto interministeriale del 14.07.2004 e, per l'effetto, la condanna della Cassa medesima alla restituzione degli importi prelevati a tale titolo.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 92 del 2012, accolse il ricorso, con la condanna della convenuta alla restituzione degli importi per ciascuno rispettivamente indicati, nonché degli altri prelevati a titolo di contributo di solidarietà dal 2009, oltre agli interessi, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 617 del 2012, ha rigettato l'appello principale della Cassa e quello incidentale degli appellati, confermando la decisione di primo grado, con compensazione delle spese del grado.

A fondamento del *decisum* la Corte territoriale, con riguardo all'appello principale, ha ritenuto quanto segue:

-alla luce del disposto della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, il regolamento della Cassa, in quanto atto non avente forza di legge, non poteva prevedere un riduzione delle pensioni già maturate e in pagamento, configurando queste ultime un diritto acquisito e non un'aspettativa, anche con riferimento al principio del *pro rata temporis*, diretto a garantire le anzianità già maturate;

-né tali conclusioni potevano essere ribaltate dopo le modifiche alla legge n. 335 introdotte dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, giacché l'espressa previsione di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima della predetta modifica legislativa non significa che tali atti siano conformi a legge, sicché la loro legittimità ed efficacia deve essere vagliata alla luce del vecchio testo normativo per i pensionamenti che, come nella specie, erano stati attuati entro il 2006;

- nel caso in esame il provvedimento unilaterale della Cassa aveva inciso su pensioni già in essere, non per impedirne un aumento, ma per ridurne l'ammontare, onde non poteva comunque invocarsi la nuova normativa;

-né la fattispecie in questione, riguardante il contributo di solidarietà sulle pensioni di dottori commercialisti per il periodo 2009/2013, contrariamene all'assunto della Cassa, avrebbe potuto essere trattata in modo diverso da quella presa in considerazione dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25026 del 2009), concernente il periodo 2004/2008;

-una conferma della soluzione adottata è stata tratta dall'art. 24, comma 24, del DL n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del 2011), che ha fissato il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il R. Oss. rel. est.

temine del 30 settembre 2012 per l'adozione- da parte degli enti previdenziali privatizzati- del contributo di solidarietà e, nell'ipotesi di infruttuoso dell'anzidetto termine, prevedendo a carico dei pensionati un contributo per gli anni 2012 e 2013 nella misura dell'1 %. Circostanza questa che sta a significare che solo il legislatore del 2011, e non quello del 1995 e del 2006, ha autorizzato gli enti in questione a ridurre unilateralmente la misura dei trattamenti pensionistici per i quali il diritto a pensione si era già maturato.

Con riguardo all'appello incidentale la Corte territoriale ha ritenuto che ricorressero i presupposti per compensare le spese di primo grado.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.

Gli intimati hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 CPC, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Il ricorso in esame può essere ritenuto ammissibile, in quanto la Corte la Corte di Cassazione con sentenza n. 25029 del 2009 si è pronunciata in controversia, avente ad oggetto l'imposizione di contributi di solidarietà, per il periodo 2004/2008 a carico pensionai dottori commercialisti, mentre l'attuale controversia riguarda un diverso arco temporale (2009/20013) e richiama la

deliberazione della Cassa n. 4 del 2008 con riferimento anche allo *ius superveniens* di cui all'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006

Sul punto peraltro gli stessi intimati non hanno mosso alcuna obiezione, eccependo tuttavia l'infondatezza del ricorso.

3. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 3 Cost., ribadendo che la conferma della tesi prospettata dalla Corte territoriale comporterebbe uno squilibrio a tutto danno dei giovani iscritti rispetto ai pensionati, beneficiari di prestazioni largamente e notevolmente eccedenti i contributi versati, dovendosi distribuire i necessari sacrifici tra i soggetti che, sia in veste di lavoratori attivi, che di pensionati, sono parti di un rapporto previdenziale in atto. Né, aggiunge la ricorrente, non esistevano le condizioni per affermare, come ha fatto il giudice di appello, che il contributo di solidarietà lederebbe l'affidamento del pensionato nella consistenza del proprio diritto soggettivo, essendo tale contributo di modesta entità, graduale e provvisorio.

Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 CPC, in relazione all'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, rilevando che la richiamata norma ha stabilito che: a) i provvedimenti adottati dalle Casse non costituiscono un "*numero chiuso*", dovendo comunque rispondere all'esigenza di salvaguardare l'equilibrio del bilancio di lungo termine; b) il principio del *pro rata temporis* non vincola in maniera rigida le scelte delle Casse; c) i criteri di gradualità ed equità tra le generazioni costituiscono valori da attuare nella regolamentazione dei regimi previdenziali gestiti dalle Casse.

La medesima ricorrente richiama la funzione pubblica degli enti previdenziali privatizzati, e ciò anche nella prospettiva di tutela delle categorie degli attivi e dei futuri iscritti in coincidenza del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; il tutto nell'ambito del rispetto dei principi costituzionali e uguaglianza e solidarietà.

Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 38, 2° comma, Cost., ribadendo la necessità, alla stregua della norma costituzionale, che le Casse dei liberi professionisti assicurino ai lavoratori la tutela previdenziale non solo a quelli più vicini alla pensione, ma anche a quelli più lontani, nell'ambito di un sistema di gestione finanziaria, improntato al principio della ripartizione, utilmente affiancato dalla costituzione di riserve necessarie per affrontare fasi di difficoltà.

Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2 Cost, in quanto la stessa Corte costituzionale (cfr sentenza n. 173 del 1986) ha evidenziato la necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà stabilito da questa norma con quello di gradualità e di equità tra le generazioni

Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta violazione di norme di diritto, in relazione all'art. 3 Cost,. ribadendo che la conferma della tesi prospettata dalla Corte territoriale comporterebbe uno squilibrio a tutto danno dei giovani iscritti rispetto ai pensionati, beneficiari del più vantaggioso sistema reddituale,

dovendosi distribuire i necessari sacrifici tra i soggetti che, sia in veste di lavoratori attivi, che di pensionati, sono parti di un rapporto previdenziale in atto.

4. Gli esposti motivi del ricorso principale primo, secondo, terzo, quarto e quinto vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.

Giova al riguardo ricordare che la legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nella sua nuova formulazione del 2006, nella cui vigenza è stata emanata la disposizione regolamentare per cui è causa e che ne costituisce quindi la base giuridica e il parametro di legittimità, sanciva testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto D.Lgs., la stabilità delle rispettive gestioni di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 30 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle introduzioni delle modifiche derivanti di provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni", "

Risultano quindi richiamate - implicitamente o esplicitamente - le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 secondo cui:

"1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta. 2. La gestione economico - finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale...".

Il necessario rispetto del principio del *pro rata temporis* contenuto nella ricordata legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza "allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio" devono garantire l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere; dal che discende che, *a fortiori*, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi. Questa Corte, in fattispecie simile, ha del resto già avuto modo di puntualizzare che il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verificano tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l'affidamento dell'assicurato in una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il lous. rel. est. be Neun

consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati; tale "...limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate"; è stato pertanto enunciato il principio secondo cui "una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo" (cfr Cass., n. 11792/2005, Cass. n. 25029 del 2009; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 20235 del 2010; Cass. N. 8847 del 2011; Cass. n. 13067 del 2012; Cass. n. 1314 del 2014).

Il d. l. n. 201 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a), ha modificato l'art. 3 Cost.

A tale principio, cui si intende qui dare continuità, si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale, onde i motivi all'esame vanno disattesi.

Al riguardo occorre ulteriormente sottolineare che lo *ius superveniens* di cui legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, siccome modificativo e non interpretativo della normativa precedente, non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello per cui è causa, hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione, con la conseguenza che la previsione ivi contenuta, secondo cui "*Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in*

materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge", non sta ad indicare che tali atti, sol perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge; il che, quanto al caso di specie, deve essere escluso, poiché la legge . n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 permette agli enti previdenziali privatizzati - attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico - di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà.

Pertanto la "salvezza" degli atti e delle deliberazioni già adottati, disposta nella legge. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, riguarda il primo genere di provvedimenti, specificamente ed eventualmente difformi dalla legge. n. 335 del 1995, art. 3 ma non sana gli atti di riduzione delle prestazioni.

Né il quadro normativo come ricostruito, ostativo all'imposizione di un contributo forzoso di solidarietà sulle pensioni, si pone in contrasto, contrariamente a quanto eccepito dalla Cassa, con l'art. 38, 2° comma, della Cost., perché gli enti previdenziali privatizzati, possono mettere in atto, come già detto, le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti , con la salvaguardia però dell'integrità delle pensioni già maturate e liquidate.

5. Con il sesto motivo la ricorrente principale deduce violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 CPC, in relazione all'art. 24, comma 24, del DL n. 201 del 2011 (convertito in legge n. 214 del 2011), sostenendo che il giudice di appello non ha correttamente interpretato la richiamata normativa, traendone argomenti a favore degli originari ricorrenti, laddove la stessa prevede l'applicazione automatica di misure atte a garantire la stabilità in caso di inerzia degli enti previdenziali privatizzati.

La doglianza è inammissibile, in quanto il richiamo alla normativa del 2011 non è decisivo, essendo stato operato dal giudice di appello a conferma della *ratio* principale, poggiante sulla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in precedenza evidenziata, che ha interpretato l'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 (come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006) nel senso dell'incompatibilità di provvedimenti degli enti impositivi di un contributo di solidarietà sulle pensioni di anzianità già maturate.

Sul punto basta ricordare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale quando una decisione, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome *rationes decidendi*, ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite *rationes*, dall'altro lato, che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle varie argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che se anche questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza

impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della *ratio* ritenuta corretta (cfr Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 13068 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 11160 del 2004 ed altre conformi decisioni) . Il che è dato cogliere nel caso di specie, essendo stata ritenuta corretta, come già detto, la *ratio* principale, che rende del tutto superfluo l'esame della restante argomentazione riferita alla normativa del 2011.

6. Né incide sulla soluzione della questione in esame il recente intervento legislativo (art. 1 , comma 488, legge n. 147 del 2013), che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni- adottati dagli enti di cui all'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006- che essi siano "*finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo temine*";, ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché "straordinario" e limitato nel tempo.

7. Da parte loro gli l'intimati hanno proposto ricorso incidentale, con cui deducono violazione dell'art. 92 CPC e del DM 127 del 2004, art. 5, sostenendo che il giudice di appello non ha esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese di primo grado.

Il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fornito ragionevole spiegazione dei motivi giustificativi della compensazione, richiamandosi alla complessità della questione connessa alla modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto anche delle decisioni di merito non tutte sfavorevoli alla Cassa.

8. In conclusione entrambi i ricorsi alla stregua delle precedenti considerazioni sono destituiti di fondamento e vanno quindi rigettati.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del presente giudizio, tenuto conto del complesso quadro normativo quale è venuto delineandosi anche a seguito della richiamata legge n. 147 del 2013 e delle difficoltà interpretative insorte.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014

Il Consigliere relatore est.

Il ~~P~~Presidente